

L.R. 04 Aprile 1979, n. 21
Istituzione della riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa. (1)

Art. 1
(Istituzione.)

1. E' istituita nell'ambito del sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio, la riserva naturale di interesse regionale Nazzano, Tevere - Farfa. **(2)**.

Art. 2
(Perimetrazione.)

La riserva naturale di Nazzano, Tevere - Farfa e' delimitata dai confini riportati nella cartografia in scala 1: 25.000 del foglio IGM n. 144 IV SE che costituisce parte integrante della presente legge.
(Omissis) **(3)**.

Art. 3

(Omissis) **(4)**.

Art. 4
(Gestione.)

1. Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni, è istituito l'ente regionale di diritto pubblico "Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere Farfa", cui è affidata la gestione della riserva di cui all'art. 1.
2. All'ente previsto dal comma 1 si applicano le disposizioni del capo II, sezione I e del capo III della L.R. 29/1997 e successive modificazioni **(5)**.

Art. 5

(Omissis) **(6)**.

Art. 6
(Norme di tutela e di uso del suolo.)

All'interno della riserva sono vietati i seguenti interventi, fatta eccezione per quelli necessari per la gestione e la valorizzazione delle risorse della riserva medesima:

- a) l'alterazione delle caratteristiche naturali e del paesaggio;
- b) l'apertura di nuove strade carrabili;
- c) la circolazione dei veicoli al di fuori della viabilità indicata nel regolamento di attuazione ad esclusione di quelli di servizio, di quelli di interesse pubblico o di quelli espressamente autorizzati dall'ente gestore, in caso di necessità di conduzione agricola;
- d) l'apertura di nuove cave e l'inizio di nuove attività estrattive, nonché la riattivazione di quelle dismesse;
- e) la costruzione di nuovi edifici, ad eccezione delle strutture strettamente connesse con le attività agricole o previste dagli strumenti urbanistici comunali;
- f) ogni tipo di caccia e di pesca, fatta eccezione per l'esercizio della pesca e dell'acquicoltura eventualmente previsto dal regolamento di attuazione, sulla base di uno studio sulle potenzialità e sugli effetti.

(Omissis) **(7)**.

Art. 7
(Disposizione finanziaria.)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti nei capitoli di bilancio relativi al finanziamento dei parchi e delle riserve naturali **(8)**.

Art. 8
(*Sorveglianza e sanzioni.*)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, ogni violazione dei vincoli, dei divieti e delle prescrizioni stabilite dalla presente legge e dal regolamento della riserva, è punita secondo quanto previsto dall'art. 38 della L.R. 29/1997 e successive modificazioni.

2. All'accertamento delle violazioni procedono i soggetti indicati dall'art. 37 della L.R. 29/1997 e successive modificazioni **(9)**.

Art. 9
(*Norme finali.*)

Entro il termine massimo di mesi diciotto dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovrà cessare ogni attività estrattiva attualmente in corso nell'ambito della riserva e per una fascia di cinquanta metri esterna al perimetro.

Allegato 1:
Omissis

Note:

(1) Pubblicata sul BUR 30 aprile 1979, n. 12.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 ottobre 1999, n. 27.

(3) Seguiva un comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera e) della legge regionale 5 ottobre 1999, n. 27.

(4) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera e) della legge regionale 5 ottobre 1999, n. 27.

(5) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 5 ottobre 1999, n. 27.

(6) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera e) della legge regionale 5 ottobre 1999, n. 27.

(7) Seguivano due commi abrogati dall'art. 2, comma 1, lettera e) della legge regionale 5 ottobre 1999, n. 27.

(8) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 5 ottobre 1999, n. 27.

(9) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 5 ottobre 1999, n. 27.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.